



# COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Megolo, 46 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel.0323/83909 Fax 0323/83962

e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it

www.comune.anzoladossola.vb.it

P.Iva/ C.F. 00421660036

Ordinanza n. 12/2021

OGGETTO: Lavori di asfaltatura di alcune strade comunali - Disciplina della circolazione stradale.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto delle esigenze espresse per le vie brevi dalla ditta Cave di Corconio, appaltatrice dei lavori di rifacimento del manto stradale in asfalto su diverse vie di questo Comune, consistenti nell'istituzione temporanea, per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori, del divieto di sosta e divieto di circolazione su via Fratelli Borghini, via Riale, via della Sega;

Stante la necessità di adottare il presente provvedimento, al fine di consentire l'esecuzione dei suddetti lavori e, nel contempo, tutelare la sicurezza della circolazione stradale;

Visto l'art. 107, comma 2°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, prot. n. 16742 del 25.02.2010 con il quale si è confermato che il presente atto si inquadra tra gli atti ed i provvedimenti amministrativi non ricompresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo; Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.92, n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 06.12.92, n. 495;

## ORDINA

l'istituzione temporanea del seguente provvedimento, **dal giorno 23 settembre 2021 al giorno 1° ottobre 2021, dalle ore 08:00 alle ore 18.00, e comunque fino a fine lavori:**

- **Divieto di circolazione e sosta** su via Fratelli Borghini, via Riale, via della Sega, esclusivamente nei tratti interessati dai lavori e delimitati da apposita segnaletica a cura della ditta esecutrice dei lavori;

## I N C A R I C A

il richiedente di provvedere a:

- posare la prescritta segnaletica temporanea (Figura II 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada);
- rimuovere la predetta segnaletica al termine dei lavori.

Il medesimo richiedente è incaricato altresì della collocazione della - eventuale - segnaletica prevista dalla vigente normativa in materia di cantieri stradali (artt. da 30 a 43 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e s.m. e i.) e di mantenerla efficiente durante l'esecuzione dei lavori, nonché di adottare gli accorgimenti necessari per la

sicurezza e la fluidità del transito pedonale e veicolare nella zona limitrofa, esterna all'area del cantiere opportunamente transennato o recintato, predisponendo - laddove necessario - idonei e sicuri corridoi laterali per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della collocazione della prescritta segnaletica indicante il **divieto di TRANSITO e SOSTA**. Inoltre, sarà resa nota al pubblico anche a mezzo della pubblicazione all'albo pretorio informatizzato dell'Ente.

E' fatto obbligo a tutti di osservarla ed ai servizi ed organi di polizia stradale, indicati dagli artt.11 e 12 del D.L.vo 30.04.92 n. 285, di farla rispettare.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate ai sensi del Codice della Strada.

Anzola d'Ossola, 23/09/2021

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Boggi